

Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport (OEm UFSPo)

del 15 novembre 2017 (Stato 1° ottobre 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 30 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2011¹ sulla promozione dello sport (LPSpo);

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell'Ufficio federale dello sport (UFSPo). Essa non si applica alle prestazioni commerciali ai sensi dell'articolo 29 LPSpo.

² Per prestazioni ufficiali si intendono le prestazioni che l'UFSPo deve effettuare nel quadro del mandato legale per la promozione dello sport e dell'attività fisica.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 3 Obbligo di pagamento

Chi ottiene una prestazione o causa l'emanazione di una decisione deve pagare un emolumento, in particolare per:

- a. l'uso di impianti sportivi e di spazi infrastrutturali;
- b. l'uso di apparecchiature, segnatamente attrezzi sportivi, veicoli a motore e infrastrutture sportive mobili;
- c. i servizi riguardanti l'alloggio e la ristorazione;
- d. la partecipazione a formazioni e perfezionamenti dell'UFSPo nei programmi «Gioventù+Sport» (G+S) e Sport per gli adulti (ESA), nonché in altri programmi del sostegno generale dello sport e dell'attività fisica;

RU 2017 6601

¹ RS 415.0

² RS 172.010

³ RS 172.041.1

- e. la decisione relativa alla revoca, alla sospensione e al riottenimento del riconoscimento di quadri in G+S ed ESA;
- f. la redazione di perizie e resoconti;
- g. le prestazioni nei campi della medicina, della psicologia, della fisioterapia e del massaggio sportivi;
- h. i servizi nel campo della diagnostica delle prestazioni;
- i. la richiesta di pubblicazioni e di immagini dell'UFSPPO in formato cartaceo o elettronico;
- j. la decisione riguardante l'esclusione o la non ammissione ai cicli di studio e di formazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin.

Art. 4 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

- a. decisioni concernenti la concessione di aiuti finanziari;
- b. riconoscimenti dei quadri di G+S ed ESA;
- c. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento degli esperti G+S;
- d. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento dei coach G+S;
- e. la consegna di materiale didattico ai coach G+S.

Art. 5 Imposta sul valore aggiunto

L'eventuale imposta sul valore aggiunto è compresa nelle corrispondenti tariffe.

Art. 6 Calcolo degli emolumenti

¹ Per il calcolo degli emolumenti valgono le tariffe riportate in allegato.

² Se nell'allegato non è prevista alcuna tariffa, gli emolumenti si calcolano in base al tempo impiegato.

³ Per l'emolumento in base al tempo impiegato si applicano tariffe orarie di 50–250 franchi. Il quarto d'ora iniziato viene fatturato per intero.

⁴ Nell'ambito della fascia di cui al capoverso 3 la tariffa oraria è definita in funzione delle conoscenze specialistiche richieste e della classe di funzione di chi tratta l'oggetto, nonché dell'interesse pubblico e dell'interesse della persona tenuta al pagamento degli emolumenti.

Art. 7 Prenotazione di servizi

Per ottenere le prestazioni di cui all'articolo 3 lettere a–c, g ed h è necessaria la prenotazione. Le prestazioni sono considerate come ottenute secondo quanto prenotato, indipendentemente dalla durata o intensità effettive di fruizione .

Art. 8 Riduzione e condono di emolumenti

¹ L'UFSPPO può ridurre o condonare gli emolumenti per la fornitura di prestazioni per le quali sussiste un interesse pubblico preponderante, nella misura in cui vengono fornite:

- a. a persone od organizzazioni che ricevono aiuti finanziari ai sensi delle disposizioni della LPSPo;
- b. per sostenere programmi e progetti secondo l'articolo 3 LPSPo o volti alla promozione di G+S.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a l'UFSPPO regola con le persone od organizzazioni interessate la riduzione o il condono degli emolumenti in un contratto di diritto pubblico.

³ Se le prestazioni prenotate non vengono ottenute per motivi scusabili, l'UFSPPO può ridurre l'emolumento.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DDPS del 14 settembre 2012⁴ concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport è abrogata.

Art. 10 Modifica di un altro atto normativo

...⁵

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

⁴ [RU 2012 4901, 2015 4139]

⁵ La mod. può essere consultata alla RU 2017 6601.

Allegato⁶
(art. 6 cpv. 1)

	Emolumento in franchi	Unità
1. Uso di impianti, attrezzature e apparecchi (senza spese per il personale)		
Uso degli impianti (a seconda dell'impianto e della durata dell'uso)	max. 300	a persona/giorno
Veicoli a motore (escluso carburante; a seconda del tipo)	50–90	per ½ giornata
Rimorchio per materiale / per barche	20–40	per ½ giornata
Biciclette, canoe, tavole da surf o altri attrezzi sportivi	max. 30	per ½ giornata
Apparecchiature e impianti audiovisivi	30–60	per ½ giornata
Diverse apparecchiature sportive, in particolare impianti di cronometraggio, sistema di misurazione e analisi LPM, apparecchi per i test della forza di base e tenda isobarica (a seconda della dotazione)	max. 300*	all'ora
2. Alloggio con o senza pensione completa		
Pernottamento in camera, senza vitto (a seconda delle dimensioni, della dotazione, dell'occupazione nonché della durata di permanenza e dell'età degli ospiti)	19–95	a persona/notte
Idem, con pensione completa	40–150	a persona/notte
Pernottamento in tenda o dormitorio, senza vitto, (a seconda dell'occupazione, della durata di permanenza e dell'età degli ospiti)	11–23	a persona/notte
Idem, con pensione completa	39–80	a persona/notte
Camera per soggiorni di lunga durata a partire da 30 giorni, senza vitto (a seconda delle dimensioni, della dotazione e dell'occupazione)	280–1000	a persona/mese
3. Vitto		
Colazione (in base all'offerta)	6–14	a persona
Pranzo (in base all'offerta)	12–21	a persona
Cena (in base all'offerta)	10–21	a persona

⁶ Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1 ott. 2021 (RU 2021 498).

	Emolumento in franchi	Unità
Pranzo al sacco/merenda (in base all'offerta)	7-15	a persona
4. Formazione e perfezionamento		
Corsi e moduli della formazione dei quadri G+S ed ESA, forfait giornaliero per lezioni e trasporti nell'ambito di corsi e moduli (a seconda di dimensioni, tempo impiegato e importanza nel quadro del programma G+S)	max. 140	per giorno di corso
Documentazione G+S (manuale completo)	50	a esemplare
Documentazione G+S (solo documento di base)	15	a esemplare
Documentazione G+S (manuale senza documento di base)	35	a esemplare
Manuale G+S Sport di campo/Trekking, se ritirato presso le federazioni giovanili incaricate della formazione dei quadri	25	a esemplare
Manuale ESA	50	a esemplare
Materiale G+S in prestito	0,60	al chilo (lordo)
Corsi e moduli della formazione degli allenatori (a seconda di dimensioni e tempo)	50-250	per giorno di corso
5. Diagnostica delle prestazioni		
Test della resistenza, in particolare test del lattato, accertamenti in altitudine, misurazione del VO_{2max} e misurazione del volume sanguigno	120-400	a persona/test
Test della forza, in particolare delle prestazioni muscolari e della forza di base (a seconda delle prove)	80-240	a persona/test
Test della velocità, in particolare: scatto sui 40 metri, optojump (a seconda delle prove)	45-350	a persona/test
Serie di test singoli per esigenze specifiche (a seconda dello sport e delle prove)	265-690	a persona
6. Medicina dello sport		
Diversi test e prove di laboratorio (in base al tempo impiegato)	10-250	a persona
Intervento diagnostico o terapeutico in presenza di un problema specifico	secondo tariffa Tarmed	

	Emolumento in franchi	Unità
7. Fisioterapia dello sport		
Diversi test, in particolare test della forza nella riabilitazione e accertamenti specifici per il singolo sport (in base al lavoro e al tempo impiegato)	85–250	a persona/test
Massaggio	25	per 30 minuti
8. Psicologia dello sport		
Test standard di psicologia dello sport (in base al lavoro e al tempo impiegato)	20–100	a persona/test
9. Varia		
Uso del parcheggio	max. 5	all'ora
Pubblicazioni nei formati A5 e A4		secondo l'ordinanza del 19 novembre 2014 ⁷ sugli emolumenti per le pubblicazioni
Pubblicazioni diverse dai formati A4 e A5, fino al formato A0 al massimo (a seconda del formato, della qualità della carta, del colore, del lavoro necessario per la presentazione grafica e l'impaginazione)	1–150	a pagina
Immagini (in funzione dell'uso, se a fini commerciali o non commerciali, tiratura e formato)	10–1000	a immagine
Badge sostitutivo	30	
Chiave sostitutiva	50	
* Nel caso di installazioni fisse, nell'emolumento è compreso l'uso di impianti sportivi.		